



COMUNE DI USINI

PROVINCIA DI SASSARI

Via Risorgimento n° 70 – Tel. 079/38.17.000 – Fax, 079/38.06.99
E- Mail comunediisini@cert.legalmail.it - sindaco@comunediisini.it -
assessori@comunediisini.it – Sito internet www.comune.usini.ss.it

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI E ISTITUZIONE E DICCIPLINA DELLA “De.C.O.” (“DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE”)

Approvato con la Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Istituzione della “De.C.O.” e relativo marchio

Art. 4 – Istituzione del “Registro De.C.O.”

Art. 5 – Requisiti dei prodotti per l’attribuzione della “De.C.O.”

Art. 6 – Procedura per l’attribuzione della “De.C.O.”

Art. 7 – Commissione Comunale per l’attribuzione della “De.C.O.”

Art. 8 – Prodotti connessi alla “De.C.O.”

Art. 9 – Condizioni per l’ottenimento della “De.C.O.”

Art. 10 – Istanza per la “De.C.O.”

Art. 12 – Recesso del licenziatario

Art. 13– Utilizzo della “De.C.O.” e del relativo logo

Art. 14 – Controlli e sanzioni

Art. 15 – Iniziativa Comunale

Art. 16 – Attività di coordinamento

Art. 17 – Rinvio alle norme statali e regionali

Art. 18 – Norme finali

Logo “De.C.O.”

“Modulo A” (segnalazione per attribuzione “De.C.O.”)

“Modulo B” (richiesta attribuzione “De.C.O.”)

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Usini individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U.E.L. (approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) ed in base ai principi sanciti dallo Statuto Comunale, tra i propri fini istituzionali anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette al *“recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, architettoniche, culturali e delle tradizioni locali”* e lett. h) *“valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità (...)”*. Il Comune di Usini sostiene ogni forma d'intervento diretto a sostenere il patrimonio di tradizioni gastronomiche, culturali e attività agro-alimentari, nonché i prodotti che rappresentano vanto nel territorio comunale, e quindi sono meritevoli di essere valorizzati.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della Legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla Legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un *“Albo Comunale delle produzioni agro-alimentari”* e di un marchio *“De.C.O.”* (*“Denominazione Comunale di Origine”*) e del relativo registro;
 - b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione, in ordine alle fattispecie di prodotti agro-alimentari che, a motivo del loro consistere culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti;
 - c) d'intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) di promuovere o sostenere iniziative esterne, favorendo forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, pubblici e privati per la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari;
 - e) di rilasciare un marchio *“De.C.O.”* (*“Denominazione Comunale di Origine”*) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione; il marchio *“De.C.O.”* è di proprietà del Comune di Usini, in quanto regolarmente registrato, chiunque ne abusi verrà sanzionato come previsto dal presente Regolamento e sarà perseguito secondo termini di Legge.

Art. 2 – Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento:

- a) per *“prodotto locale”* si intende il prodotto agro-alimentare e quelle produzioni storiche e locali, anche derivanti da lavorazioni artigianali, della tradizione tipica del territorio comunale, che si caratterizzano pertanto per una storia e un radicamento consolidato negli abitanti, che derivano da attività agricola o zootecnica, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento;
- b) per *“tipico”* si intende quale sinonimo di *“tradizionale”*, secondo il significato indicato al precedente comma.

Art. 3 – Istituzione della *“De.C.O.”* e relativo marchio

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la *“De.C.O.”*, per attestare l'origine dei prodotti locali ed i loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento

promozionale del Comune di Usini, attraverso un marchio collettivo registrato, di proprietà del Comune di Usini.

2. Mediante la "De.C.O." si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. Attraverso la "De.C.O." non si istituisce alcun marchio di qualità o certificazione del prodotto riconosciuta a livello Comunitario in base a quanto sancito dal Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.
4. Attraverso l'attribuzione della "De.C.O." il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del nostro territorio.
5. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'articolo 4 il Comune di Usini istituisce il marchio "De.C.O." ai sensi dell'art. 2570 del codice civile, dell'art. 11 del D. Lgs. 30 del 2005 e dell'art. 64 del Reg. CE 40 del 1994, con le finalità ed obiettivi in relazione ai prodotti ed ai servizi di cui al presente Regolamento.
6. Il marchio corrisponde ad un logo identificativo, di forma rettangolare, è costituito da un'immagine stilizzata che simbolizza i colori comunali rosso e blu, sulla quale campeggia lo stemma del Comune di Usini, contornato a sinistra da un tralcio di vite e a destra da un ramo d'ulivo e due piccoli grappoli d'uva, con la scritta "Denominazione Comunale di Origine" e "Comune di Usini (SS) Sardegna-Italia", ed in basso a sinistra la scritta De.C.O. con sotto il tricolore, così come allegato al presente Regolamento.
7. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono:
 - a) il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo "De.C.O." nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;
 - b) il logo "De.C.O." deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che, per il loro aspetto esterno e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo "De.C.O.";
 - c) il logo "De.C.O." può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere;
 - d) nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto potrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore;
 - e) il Comune di Usini, proprietario del logo "De.C.O.", può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.

Art. 4 – Istituzione del Registro "De.C.O."

1. Viene istituito presso la competente struttura Comunale un apposito registro, denominato "Registro De.C.O. - Denominazione Comunale, per tutti i prodotti tipici del Comune di Usini nel settore agro-alimentare.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.

3. Nel registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - i prodotti a “Denominazione Comunale” (“De.C.O.”);
 - le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la “De.C.O.”, sui loro prodotti, in quanto rispondenti al disciplinare-tipo (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - gli estremi della deliberazione della Giunta Comunale, che dispone l'iscrizione dei prodotti e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

Art. 5 – Requisiti dei prodotti per l'attribuzione della “De.C.O.”

1. I prodotti per i quali verrà concesso il marchio “De.CO.” devono essere prodotti e/o coltivati nell’ambito del territorio del Comune di Usini e/o dei Comuni ricadenti nella sub-regione del “Coros” storico (Usini, Ittiri, Uri, Tissi e Ossi) ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. Per evitare di disorientare i consumatori, tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo “DOC”, “DOCG”, “IGT”, “DOP”, “IGP”, “STG”, in quanto l’attività del Comune è già disciplinata dall’art. 13 del Testo Unico Enti Locali.
3. L’imprenditore deve preparare le miscele dei prodotti da tutelare per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. Allo stesso modo dovranno essere rispettate le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari per i prodotti ortofrutticoli.
5. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti “organismi geneticamente modificati” (“O.G.M.”), poiché esclusi se non altro dall’ambito della tradizione locale.

Art. 6 – Procedura per l'attribuzione della “De.C.O.”

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel registro “De.CO.” possono essere avanzate da chiunque e d’ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze di terzi per l’attribuzione della “De.CO.” devono essere corredate da un’adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche ed ogni informazione ritenuta utile al fine dell’iscrizione del prodotto.
3. In particolare dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l’area geografica di produzione (cioè il territorio comunale);
 - c) la data, se conosciuta, alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - d) eventuali scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio;
 - e) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione ed eventuale stagionatura, consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - f) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;

- g) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione ed eventuale stagionatura.
4. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della "De.C.O." si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione Comunale di cui all'art. 7.
 5. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato, qualora non ancora iscritto, ha le caratteristiche per l'iscrizione al "Registro De.C.O." e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
 7. Nel caso il prodotto sia già iscritto, su istanza di terzi o d'ufficio dall'amministrazione comunale, la Commissione valuterà esclusivamente l'ammissione delle domande di produttori/imprenditori, che chiederanno l'iscrizione e l'utilizzo del marchio. In questo caso si procederà alla verifica delle richieste, i cui requisiti dovranno corrispondere a quelli indicati nelle schede o disciplinari già precedentemente approvati dalla Giunta Comunale.
 8. Completata l'istruttoria delle nuove domande di iscrizione dei prodotti o di iscrizione e utilizzo del marchio da parte dei produttori/imprenditori, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta Comunale che deciderà in merito, approvando contestualmente le eventuali schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della "De.C.O." e/o rilasciando le concessioni delle "De.C.O.".
 9. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del "Registro De.C.O.", con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
 10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo (anche su file).
 11. L'iscrizione nel "Registro De.C.O." non comporta oneri per l'impresa.
 12. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati gli schemi allegati al presente Regolamento (allegati A e B).
 13. Per uno stesso prodotto possono ottenere la "De.C.O." anche più imprese diverse, se ed in quanto in possesso dei relativi requisiti.
 14. Una stessa impresa può ottenere la "De.C.O." per più prodotti diversi.
 15. Per ogni prodotto "De.C.O." è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.
 16. La Giunta Comunale con propria deliberazione dispone l'iscrizione delle imprese richiedenti nel "Registro De.C.O.". Il relativo termine procedimentale è fissato in giorni 60 dal ricevimento dell'istanza. L'iscrizione nel registro ha valore di concessione per l'utilizzo del marchio "De.C.O.".

Art. 7 – Commissione Comunale per l'attribuzione della "De.C.O."

1. La Commissione Comunale è nominata dal Consiglio Comunale.
2. La Commissione è composta da numero quattro membri e precisamente:
 - a) Presidente: Sindaco o suo delegato rappresentante dell'Amministrazione Comunale;

- b) (tre) componenti individuati i fra i Consiglieri comunali: due proposti dalla maggioranza ed uno proposto dalla minoranza.
3. A supporto del lavoro della Commissione, potranno essere, su richiesta della Commissione stessa, invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente della stessa designato dal Presidente.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti.

Art. 8 – Prodotti connessi alla “De.C.O.”

1. I prodotti per i quali è possibile chiedere l'uso del marchio “De.C.O.” devono essere coltivati nell'ambito del territorio del Comune di Usini e/o dei Comuni ricadenti nella sub-regione del “Coros”, come indicato nell'art. 5, comma1.
2. Il processo produttivo non può essere limitato alla sola attività di confezionamento.
3. I prodotti sono agricoli e artigianali afferenti al settore agroalimentare.

Art. 9 – Condizioni per l'ottenimento della “De.C.O.”

1. La denominazione/marchio “De.C.O.” è di proprietà del Comune di Usini ed è aperto a tutte le imprese territoriali in forma singola o associata operanti nei settori artigianali ed agro/alimentari.
2. Tali imprese devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) devono avere sede legale e/o operativa nel territorio del Comune di Usini;
 - b) devono rispettare quanto previsto dal presente Regolamento Comunale;
 - c) devono rispettare, per i prodotti per cui viene richiesta la concessione del marchio “De. C.O.”, i requisiti di conformità del disciplinare o scheda prodotto d'interesse, come approvato dalla Giunta Comunale;
 - d) devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
 - I. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - II. non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
 - III. non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistico-ambientali, secondo le vigenti disposizioni di settore;
 - IV. non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267.
4. I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- nel caso di impresa individuale: dal titolare della stessa o da institori o direttori da questi preposti all'esercizio dell'impresa o di suo ramo;
- nel caso di società: dai rappresentanti legali;
- nel caso di Consorzi o Associazioni, dal Presidente.

Art. 10 – Istanza per la “De.C.O.”

Le imprese o i soggetti che intendano utilizzare la denominazione De.C.O. dovranno inoltrare specifica istanza al Comune di Usini, Settore Servizi Amministrativi, utilizzando apposita modulistica, come allegata, contenente l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo.

Art. 11 – Obblighi dell'utilizzatore

1. La licenza d'uso della “De.C.O.” contiene i dati anagrafici dell'utilizzatore e la data di rilascio.
2. La durata di validità della licenza d'uso della “De.C.O.” è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.
3. La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.
4. L'utilizzatore è tenuto a lasciare indenne il Comune da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni commercializzati e ai servizi prestati con l'uso del marchio.
5. L'utilizzatore è altresì tenuto a cessare o sospendere l'uso della “De.C.O.”, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perda definitivamente o temporaneamente la titolarità della “De.C.O.”.
6. Il Licenziatario si obbliga inoltre a:
 - a) rispettare le norme vigenti nell'area di riferimento ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro;
 - b) tenere comportamenti conformi alle politiche territoriali del Comune;
 - c) osservare le prescrizioni del presente Regolamento;
 - d) impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l'Ente titolare della “De.C.O.” e a manifestazioni o eventi che l'Amministrazione Comunale, di volta in volta, andrà ad individuare;
 - e) comunicare tempestivamente all'Ente l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull'uso della “De.C.O.”;
 - f) utilizzare la “De.C.O.” ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente Regolamento;
 - g) fornire al soggetto indicato dal Comune per le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta.

Art. 12 – Recesso del licenziatario

1. L'utilizzatore può in ogni momento recedere dal contratto di concessione d'uso della “De.C.O.”, mediante esplicita comunicazione scritta che deve essere inviata al Comune di Usini via “PEC” (se disponibile) o, in subordine, tramite raccomandata a/r.
2. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.
3. A seguito del recesso o della revoca l'utilizzatore viene cancellato dall'elenco degli imprenditori utilizzatori e cessa altresì ogni suo diritto all'utilizzo della “De.C.O.”.

Art. 13– Utilizzo della “De.C.O.” e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito della scritta "De.C.O." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 4, nel rispetto delle disposizioni che seguono;
2. il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo "De.C.O." nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli;
3. il logo "De.C.O." deve essere sistemato in modo chiaro e visibile; il logo e le dimensioni dello stesso possono differire in base alla natura del prodotto; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo "De.C.O.";
4. è vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.;
5. il Comune di Usini, proprietario del logo "De.C.O.", può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione;
6. è vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo "De.C.O." da parte di soggetti non autorizzati. In caso avvenga, gli stessi verranno perseguiti secondo legge;
7. le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo "De.C.O." nella pubblicità delle iniziative, se ed in quanto applicabili.

Art. 14 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Usini a termini di Legge.
2. Possono essere fatti controlli dall'Amministrazione Comunale in osservanza del presente Regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari o schede identificativa del prodotto, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
3. Costituiscono causa di revoca della "De.C.O." e conseguente cancellazione dal relativo Registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della "De.C.O.";
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo "De.C.O.", accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 7 qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode alimentare.
4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione Comunale.
5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 7, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo "De.C.O.".
6. La Commissione formula il parere di cui al comma precedente solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'organo di controllo che ha rilevato le infrazioni.
7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento "De.C.O." non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 15 – Iniziativa Comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della “De.C.O.”, forme di collaborazione con Enti ed Associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente Legge sull’ordinamento degli Enti Locali.

Art. 16 – Attività di coordinamento

Il Comune, nell’ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 17 – Rinvio alle norme statali e regionali

Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all’applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 18 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di Legge.
2. Il presente Regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla Legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell’ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.

LOGO "De.C.O."

Denominazione

Comunale di Origine

Usini (SS)

SARDEGNA - ITALIA

De. C.O.



Allegato A – Modulo segnalazione “De.C.O.”

Al Sig. Sindaco
del Comune di Usini
Via Risorgimento n. 70
07049 USINI (SS)

OGGETTO: segnalazione “De.C.O.”

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
____/____/19____, residente a _____ (____), via _____, n. _____, codice fiscale
_____, in qualità di¹ _____
della² _____ denominata _____

segnala

ai fini dell’attribuzione della “De.C.O.” il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti³: _____

Luogo e Data _____

Firma

¹ Titolare/Amministratore Delegato e/o altro incarico nell’Azienda/Ditta/Società

² Azienda/Ditta/Società

³ Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui all’art. 7 del Regolamento (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

Allegato B - Modulo richiesta attribuzione "De.C.O."

Al Sig. Sindaco
del Comune di Usini
Via Risorgimento n. 70
07049 USINI (SS)

OGGETTO: richiesta "De.C.O."

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
____/____/19____, residente a _____ (____), via _____, n. _____, codice fiscale
_____, in qualità di¹ _____

Dell'azienda _____ denominata _____

avente la qualifica di:

- imprenditore agricolo artigiano commerciante al dettaglio
 esercente attività di somministrazione di alimenti e bevande
 altro

con sede in _____ via _____ n. _____ P. Iva _____

premesse:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che per il suddetto prodotto è stato già approvato il disciplinare di produzione o scheda descrittiva e, quindi, risulta iscritto nell'albo delle "De.C.O."

CHIEDE

- di essere iscritto nel "Registro Comunale De.C.O." per il suddetto prodotto con possibilità di utilizzare il relativo logo.

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:

- avere sede legale e operativa nel territorio del Comune di Usini;;
- di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:
 - non esser stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non essere in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - non esser stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
 - non aver commesso illeciti e/o reati paesaggistico-ambientali, secondo le vigenti disposizioni di settore;
 - non esser stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143, 144 delle disposizioni approvate con Regio Decreto 16 marzo 1942, n.267;
 - di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della "De.C.O.", le disposizioni dello specifico Regolamento Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. _____ del _____;

¹ Titolare/Amministratore Delegato e/o altro incarico nell'Azienda/Ditta/Società

- di impegnarsi a rispettare quanto contenuto nel disciplinare di produzione o nella scheda descrittiva del prodotto, approvati dal Comune con deliberazione di G.C. n. _____ del _____;
- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;
- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda/ditta/società in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto “De.C.O.”;
- impegnarsi a partecipare a programmi di promozione concordati con l’Ente titolare della “De.C.O.” e a manifestazioni o eventi che l’Amministrazione Comunale, di volta in volta, andrà ad individuare;
- comunicare tempestivamente all’Ente l’esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull’uso della “De.C.O.”;
- utilizzare la “De.C.O.” ed i suoi segni distintivi sia per i prodotti, sia per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal predetto Regolamento;
- fornire al soggetto indicato dal Comune per le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione che venisse richiesta.

Allega i seguenti documenti:

- documento d’identità in corso di validità;

- _____;

- _____;

- _____;

- _____.

Luogo e Data _____

Firma
